



COMUNE DI CINETO ROMANO (Provincia di Roma)

00020– V. Carlo Todini, 8 – Tel. 0774.928016 – Fax. 928015

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - Anno 2010

SI INFORMA

- Che i termini per effettuare il versamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili dovuta per l'anno 2010, sono i seguenti:
- la prima rata, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dell'anno precedente, deve essere versata entro il **16 giugno 2010**;
- la seconda rata, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con conguaglio della prima rata versata, è calcolata sulla base delle aliquote stabilite per il 2010 e delle eventuali variazioni intervenute, **dal 1° al 16 dicembre 2010**;
- **resta inteso che è facoltà del contribuente versare l'intero importo, in unica soluzione, entro la data del 16 giugno 2010.**

ABITAZIONE PRINCIPALE ED ESENZIONE

A decorrere dall'anno 2008, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è esclusa dall'I.C.I. come disposto dall'art.1 del Decreto Legge 93/2008. L'esenzione viene riconosciuta a tutte le tipologie di immobili destinati ad abitazione principale (ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1-A/8-A/9) .

ALIQUOTE E DETRAZIONI 2010

Per l'anno 2010, sono state confermate le seguenti aliquote:

- **7 x mille** (altri fabbricati posseduti e aree fabbricabili).
- **5 x mille** (abitazioni principali).
- **Detrazione annuale per l'abitazione principale € 103.29.**

Ai possessori di aree fabbricabili si fa presente che la base imponibile è costituita dal valore venale in commercio del terreno stesso.

VERSAMENTI

IL CONTO CORRENTE SUL QUALE VERSARE L'ICI RELATIVA AGLI IMMOBILI UBICATI NEL COMUNE DI CINETO ROMANO E' IL SEGUENTE: C/C N. 88695119 INTESTATO A "EQUITALIA GERIT SPA CINETO ROMANO-RM-ICI, **con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se supera detto importo.**

Alternativamente al versamento sul conto corrente postale, l'ICI può essere comunque versata tramite Modello F24.

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Dal 2008, a seguito delle nuove norme di semplificazione e alla fruibilità dei dati catastali è stato eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI quando gli elementi rivelanti ai fini dell'imposta dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art.3-bis del D.Lgs.vo 463/97 che disciplina il Modello Unico Informatico – MUI utilizzato dai notai per la registrazione, la trascrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.

Permane, invece, l'obbligo di presentare la dichiarazione ICI nei casi in cui:

- le modificazioni soggettive e oggettive che danno luogo a una diversa determinazione dell'ICI dovuta attengono a riduzioni d'imposta;
- le modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei Comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale;
- il Comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria..

Maggiori informazioni sugli obblighi dichiarativi possono essere desunte dalle istruzioni alla compilazione del modello di dichiarazione. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.